



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce
SETTORE URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI
Via Salice
Tel 0832/970484 *** Fax 0832/971378
pec : lavoripubblici.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it

Prot. 5504 del 07/05/2012

Alla REGIONE PUGLIA

*Area politiche per l'ambiente, le reti e
la qualità urbana*

Servizio Lavori Pubblici

Via delle Magnolie 6/8

70026 MODUGNO (B A R I)

pec: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

*Area politiche per lo sviluppo il lavoro e
l'innovazione*

Servizio Attuazione del Programma

Via Caduti di tutte le Guerre, 15

70126 B A R I

OGGETTO: P.O.R. PUGLIA 2000 - 2006 Misura 1.1 - Azione 5 – Lavori di adeguamento e completamento della rete pluviale cittadina al D.LGS n.152/99 Bacino sud “stralcio funzionale”. Codice progetto **101E060023**

Richiesta proroga per ultimazione lavori. Integrazione alla richiesta prot. 3810 del 23/03/2012

In riferimento ai lavori in oggetto, si fa seguito alle note prot. 4862 in data 02/04/11, e prot.8942 in data 23/06/11 e ultima prot. 3810 del 23/03/2012 con le quali si richiedeva al Servizio Lavo pubblici proroga per l'ultimazione dei lavori.

Fermo restando quanto già inviato, al fine meglio specificare le motivazioni alla base di tale richiesta, si riassume la tormentata vicenda giudiziaria che ha interessato l'opera in oggetto e impedito la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali e impedisce il rispetto di quelli fissati dagli uffici regionali prima nel termine del 30/06/2011 e successivamente in seguito a nostra istanza al 31/10/2012.

In data 26/01/2007 veniva notificato al Comune il ricorso n° 147/2007 presso il TAR Puglia-Sezione di Lecce presentato dalla Pezzo della Casa s.s., proprietaria dei terreni in cui il progetto dell'opera prevedeva la realizzazione del recapito finale della rete pluviale cittadina del Bacino Sud, per l'annullamento :

- della deliberazione di Giunta Comunale n° 107 del 23/03/2004 di “Adozione del Progetto definitivo dei Lavori di adeguamento e completamento della rete cittadina al d.lvo 152/99 completamento di programmazione al P.O.R. Puglia 2000-2006”;
 - della nota del 21/07/2004 con la quale il Comune di Veglie ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla richiesta di finanziamento;
 - della deliberazione di Consiglio Comunale n° 76 del 28/11/06 avente per oggetto “adeguamento della rete pluviale cittadina al D.l.gvo n. 152/99 e s.m.i. - Variante al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 16 della l.R. 13/01”;
 - nota del comune di Veglie n° 13258 del 14/12/2006.
- e con i successivi motivi aggiunti del 02/11/2007, del 21/04/2008 e del 4/07/2008 l'annullamento:
- della nota n. 7579 del 07/07/2005 del Comune di Veglie;
 - della delibera di G.R. n. 953 del 19/06/2007;
 - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 13/08/2007 avente per oggetto “Riapprovazione definitiva della Variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 13/01 per l'adeguamento della rete pluviale cittadina esistente al D.Lvo 152/99”;
 - della Determinazione n. 74 del 30/10/2007 del Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Veglie “adeguamento e completamento della rete pluviale cittadina al D.l.gvo n. 152/99 Bacino Sud “Stralcio Funzionale” - Approvazione progetto esecutivo”;
- e con i successivi motivi aggiunti del 4/07/2008 l'annullamento:

- del Decreto di occupazione temporanea d'urgenza n. 19 prot. 8214 del 20/06/2008.

In data 04/07/2008 con Decreto n. 562/2008 (Allegato 1) il Presidente del TAR Puglia-I^a Sezione di Lecce **sospende** il Decreto di occupazione temporanea d'urgenza n. 19 prot. 8214 del 20/06/2008 e con successiva **Ordinanza 606 del 16/07/2008** (Allegato 2) **sospende** l'efficacia del Decreto di occupazione sino alla camera di consiglio del 30/07/2008, **rinvia** inizialmente al 10/09/2008, **tenutasi** poi il 25/03/2009 nella quale con sentenze depositate il **22/05/2009**:

- n° **1281/2009** (Allegato 3) il TAR Puglia-I^a Sezione di Lecce annulla la deliberazione di Giunta Comunale n° 107 del 23/03/2004 di “Adozione del Progetto definitivo dei Lavori di adeguamento e completamento della rete pluviale cittadina al D.L.vo 152/99 completamento di programmazione al P.O.R. Puglia 2000-2006”;
- n° **1282/2009** (Allegato 4) il TAR Puglia-I^a Sezione di Lecce annulla la deliberazione di Giunta Comunale n° 107 del 23/03/2004, la deliberazione di Consiglio Comunale n° 76 del 28/11/06 e il Decreto di occupazione temporanea d'urgenza n. 19 prot. 8214 del 20/06/2008.

In data **08/09/2009** il Comune di Veglie propone ricorso **7255/2009** in appello al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza n° **1282/2009** del TAR Puglia-I^a Sezione di Lecce; **Consiglio** il quale in data **06/10/2009** con **Ordinanza n° 5011/2009** (Allegato 5) “**sospende l'efficacia della sentenza impugnata**”.

Occorre per memoria di chi legge specificare che :

- in data 20/06/2008 il responsabile del Settore LL.PP. Del Comune emette il primo Decreto di occupazione temporanea d'urgenza n. 19 prot. 8214 del 20/06/2008 e l'avviso di immissione nel possesso per il giorno 10/07/2008 dei terreni di proprietà di Pezzo della Casa s.s.;
- i in data 08/08/2008 viene firmato il Verbale di inizio dei Lavori, che contrattualmente dovevano essere ultimati entro i 548 giorni successivi e quindi entro il 7/2/2010;

- i lavori sono stati sospesi il 12/03/2009, stante la sopravvenuta necessità dell'epoca di redigere una perizia di variante. In data 25/03/10 detta perizia veniva approvata (trasmessaVi poi in data 07/04/2010) con il relativo atto di sottomissione firmato il 15/04/10, con il quale veniva anche concessa una proroga di 120 giorni per dare ultimati i lavori.

Alla luce dell'Ordinanza n° 5011/2009 del Consiglio di Stato in data 03/05/2010 viene emesso Decreto di occupazione temporanea d'urgenza n. 9 prot. 6441 del 03/05/2010 e avviso prot. 7494 del 21/05/2010 di immissione in possesso per il giorno 07/06/2010.

In data **01/06/2010** con **Decreto n. 382/2010** (Allegato 6) **il Presidente del TAR Puglia-I[^] Sezione di Lecce**, su ricorso 799/2010 proposto da Pezzo della Casa s.s., **sospende** l'immissione in possesso (avviso prot. 7494 del 21/05/2010) relativa al Decreto di occupazione temporanea d'urgenza n. 9 prot. 6441 del 03/05/2010 rinviando alla camera di consiglio del **09/06/2010** l'esame dell'istanza cautelare, nella quale con sentenza:

- n° **406 del 09/06/2010** (Allegato 7) il TAR Puglia-I[^] Sezione di Lecce sospende il Decreto di occupazione temporanea d'urgenza n. 9 prot. 6441 del 03/05/2010.

In data 20/07/2010 il **Comune di Veglie propone ricorso 6519/2010** in appello al Consiglio di Stato **per l'annullamento della sentenza n° 1281/2009** del TAR Puglia-I[^] Sezione di Lecce; Consiglio il quale **in data 16/09/2010** con Ordinanza n° 4330/2010 (Allegato 8) *“accoglie l'appello ai limitati fini della fissazione del merito e della trattazione congiunta con l'appello r.g. n. 7255/2009”*.

In data 26/08/2010 il Comune di Veglie propone ricorso **7524/2010** in appello al Consiglio di Stato, **per l'annullamento della ordinanza sospensiva n. 406/2010** del TAR Puglia-I[^] Sezione di Lecce; Il Consiglio in data **29/09/2010** con Ordinanza n° **4466/2010** (Allegato 9) *“respinge l'appello”*.

In data 31/05/2011 il Consiglio di Stato – Sez. IV, con Sentenza n° 03295 (Allegato 10), definitivamente pronunciandosi in favore di questo Comune, **ha annullato la sentenza n.1282/2009 con la quale il TAR Puglia**, accogliendo il ricorso della Pezzo Della Casa ss, aveva annullato a sua volta, le deliberazioni di Giunta Comunale n.107/04, di adozione del progetto definitivo dei lavori in oggetto, e di Consiglio Comunale n.76/06, di approvazione del progetto definito con adozione di Variante ai sensi della L.R.13/01, nonché il primo Decreto di occupazione n.19 prot. 8214 del 20/06/2008.

Alla luce di tanto questa Amministrazione adottava i conseguenti provvedimenti per poter **riprendere i lavori rimasti sospesi**, emettendo nuovamente Decreto di occupazione d'urgenza n. 27 prot. 9750 del 11/07/2011 e avviso, prot. 10361 del 22/07/2011, di immissione nel possesso per il 01/08/2011 dei terreni di proprietà della Pezzo della Casa s.s. necessari alla realizzazione del recapito finale previsto nel progetto per l'adeguamento della rete pluviale cittadina.

Contro tale Decreto e avviso, la società Pezzo della Casa s.s. **su ricorso 799/2010 oltre i motivi aggiunti, in data 27/07/2011 ottiene la sospensione dell'immissione in possesso** dei terreni con Decreto del Presidente TAR Puglia-I[^] Sezione di Lecce n. **567 del 27/07/2011** (Allegato 11) **emesso in via d'urgenza inaudita altera parte**.

In data **08/09/2011** con Ordinanza **642/2011** (Allegato 12) Reg.Prov.Cau. **il Presidente del TAR Puglia-I[^] Sezione di Lecce respinge la domanda cautelare** proposta con motivi aggiunti al ricorso 799/2010 ritenendo il Decreto di occupazione d'urgenza n. 27 prot. 9750 del 11/07/2011 *“adeguatamente motivato”*.

In seguito a tale Ordinanza viene notificato alla Pezzo della Casa s.s. nuovo Avviso, prot. 12546 del 20/09/2011, di immissione nel possesso per il 01/10/2011 dei terreni interessati all'esproprio.

la Società Pezzo della Casa s.s. **con ricorso** depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lecce il **16/09/11** (Allegato 13), notificato al Comune il successivo **26/09/11**, avviava un procedimento di

istruzione preventiva chiedendo al Presidente del Tribunale la nomina di un C.T.U. per provvedere alla verifica dello stato dei luoghi nonché della qualità e della condizione delle colture presenti e degli impianti esistenti sui terreni oggetto di espropriazione nonché alla quantificazione del loro attuale valore economico e di quello dell'immobile stesso; contestualmente la società ricorrente chiedeva l'emissione di un provvedimento per inibire la definitiva modifica dello stato dei luoghi fino al termine delle operazioni peritali richieste.

Il **Presidente del Tribunale di Lecce** inaudita altera parte il 23/09/2011 nel disporre la comparizione delle parti innanzi a sé per l'udienza del 07/11/11 **ordinava** (Allegato 14) la *"sospensione delle operazioni di immissione in possesso al fine di consentire l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio"*. Nella data convenuta (07/11/11) il Presidente del Tribunale contemperando le ragioni di entrambe le parti disponeva tempi ristrettissimi per la verifica dello stato dei luoghi (gg.7) **revocando** contestualmente il provvedimento di sospensione delle operazioni di immissione in possesso **all'esito** delle attività di rilevazione in loco dei dati occorrenti al C.T.U per la redazione della consulenza tecnica d'ufficio. Il **16/11/2011** si concludevano le operazioni peritali.

Alla luce di quanto descritto, per cause di forza maggiore dovute alle varie sentenze, ordinanze e decreti della giustizia amministrativa si è dovuto congelare l'esecuzione dell'opera:

1. per giorni **424** compresi tra:

- il **22/05/2009** in cui sono state depositate le sentenze del TAR Puglia-I[^] Sezione di Lecce n° 1281/2009 e n° 1282/2009
e
- il **06/10/2009** in cui è stata depositata l'Ordinanza 5011/del Consiglio di Stato

In tale periodo infatti il TAR aveva annullato le deliberazioni e determinazioni con le quali si era approvato il progetto dei Lavori di adeguamento e completamento della rete pluviale cittadina al D.Lvo n.152/99 Bacino sud "stralcio funzionale". Codice progetto **101E060023**.

2. per giorni **364** compresi tra:

- il **01/06/2010** giorno in cui con Decreto n. 382/2010 il **Presidente del TAR Puglia-I[^] Sezione di Lecce**, su ricorso 799/2010 proposto da Pezzo della Casa s.s., **sospende** l'immissione in possesso (avviso prot. 7494 del 21/05/2010) relativa al Decreto di occupazione temporanea d'urgenza n. 9 prot. 6441 del 03/05/2010 rinviando alla camera di consiglio del **09/06/2010** l'esame dell'istanza cautelare, nella quale con sentenza: n° **406 del 09/06/2010** il TAR Puglia-I[^] Sezione di Lecce sospende il Decreto di occupazione temporanea d'urgenza n. 9 prot. 6441 del 03/05/2010.
e
- il **31/05/2011** giorno in cui il **Consiglio di Stato – Sez. IV, con Sentenza n° 03295** (qui allegata All.1), definitivamente pronunciandosi in favore di questo Comune, ha **annullato la sentenza n.1282/2009**

In tale periodo Successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato, in considerazione dei tempi contrattuali ancora a disposizione della ditta per dare ultimati i lavori (circa 14 mesi) e stante la necessità di rendere funzionale l'opera entro il 30 giugno 2012 (come comunicato dalla Regione Puglia con nota del 85610/10), questo Responsabile convocava i direttori dei lavori e la ditta appaltatrice per concordare un cronoprogramma di esecuzione dei lavori nei termini imposti dal programma comunitario.

La ditta con nota del 08/07/2011 prot. 9666 si dichiarava disponibile ad ultimare le opere entro il 12/06/2012, rinunciando al maggior tempo contrattuale ancora a disposizione, a condizione che la ripresa dei lavori avvenisse entro luglio 2011.

A seguito di ciò veniva pertanto emesso da questo Responsabile di Settore il Decreto di occupazione temporanea ed urgente n. 27 del 11/07/2011 con indicazione dell'indennità provvisoria, nonché l'Avviso d'immissione in possesso delle aree necessarie alla realizzazione del recapito finale (Prot. 9751/11) per il giorno 22/07/2011 e successivamente con Avviso (Prot. 10361/11) d'immissione in possesso per il giorno 01/08/2011.

3. per giorni 43 compresi tra:

- **il 27/07/2011** giorno in cui il Presidente TAR Puglia-I^a Sezione di Lecce con Decreto n. 567 del 27/07/2011 emesso in via d'urgenza inaudita altera parte **sospende l'immissione in possesso** da parte del Comune di Veglie dei terreni di proprietà di Pezzo della Casa s.s. in cui è prevista la realizzazione del recapito finale della rete pluviale in corso di esecuzione.

e

- **il 08/09/2011** giorno in cui il Presidente del TAR Puglia-I^a Sezione di Lecce con Ordinanza 642/2011 Reg.Prov.Cau. **respinge la domanda cautelare** proposta da Pezzo della Casa s.s. con motivi aggiunti al ricorso 799/2010 ritenendo il Decreto di occupazione d'urgenza n. 27 prot. 9750 del 11/07/2011 *"adeguatamente motivato"*.

A seguito di ciò veniva pertanto emesso da questo Responsabile di Settore Avviso (Prot. 12546 del 20/09/2011) d'immissione in possesso per il giorno 01/10/2011 delle aree di proprietà della Pezzo della casa s.s. necessarie alla realizzazione del recapito finale.

4. per giorni 54 compresi tra:

- **il 23/09/2011** giorno in cui il **Presidente del Tribunale di Lecce** su ricorso della Società Pezzo della Casa s.s. depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lecce **il 16/09/11** inaudita altera parte nel disporre la comparizione delle parti innanzi a sé per l'udienza del 07/11/11 **ordinava** la *"sospensione delle operazioni di immissione in possesso al fine di consentire l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio"*. Nella data convenuta (07/11/11) il Presidente del Tribunale temperando le ragioni di entrambe le parti disponeva tempi ristrettissimi per la verifica dello stato dei luoghi (gg.7) **revocando** contestualmente il provvedimento di sospensione delle operazioni di immissione in possesso **all'esito** delle attività di rilevazione in loco dei dati occorrenti al C.T.U per la redazione della consulenza tecnica d'ufficio;

e

- **il 16/11/2011** si concludevano le operazioni peritali ordinate dal Tribunale di Lecce.

Per un totale pertanto di fermo giudiziario pari a 885 giorni.

A conclusione delle operazioni peritali il 18/11/2011 il sottoscritto provvedeva a protocollare presso il Servizio Lavori Pubblici regionale la richiesta di proroga del termine ultimo per la conclusione dei lavori, a cui faceva seguito da parte del Servizio LL.PP. regionale nulla osta alla proroga con nota AOO-64 -1493 del 09/01/2012 acclarata al protocollo generale del comune di Veglie in data 20/01/2012 al n. 160.

In seguito a tale concessione di proroga, lo scrivente in data 17/02/2012 ha emesso il Decreto di esproprio n° 14 per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del recapito finale e in data 05/03/2011 e 06/03/2012 ha redatto il verbale dello stato di consistenza e di immissione nel possesso.

Una volta ottenuto il possesso delle aree che garantivano la realizzazione del recapito finale a servizio della rete pluviale e quindi la funzionalità dell'opera il 20/03/2012 sono stati convocati la Ditta appaltatrice e i Direttori dei Lavori al fine di riprendere i lavori e chiedere alla ditta

Fognatura pluviale – richiesta proroga

contestualmente di terminarli entro il 31/10/2012 così come fissata nella proroga concessa; a tale richiesta, di fatto di riduzione dei tempi contrattuali ancora a sua disposizione per la realizzazione dell'opera la ditta si è opposta, adducendo una serie di motivazioni tecniche che le impedivano di impegnarsi a concludere i lavori entro il termine richiestole e quindi di accettare la riduzione dei tempi contrattuali propostale sia dai Direttori dei lavori che da questo Responsabile.

Per quanto detto, considerato che:

- i vari atti della le procedure della giustizia amministrativa hanno di fatto congelato l'esecuzione regolare dell'opera per un totale di 885 giorni;
- la mancata conclusione dei lavori, iniziati il 08/08/2008, entro il 07/02/2010 e quindi nei 548 giorni utili e consecutivi dall'inizio degli stessi, così come previsti dal contratto d'appalto, non può ritenersi imputabile a inerzie dell'Amministrazione appaltante ma dovute a cause di forza maggiore derivanti dai vari procedimenti giudiziari che hanno interessato l'opera.
- che i tempi contrattuali rimanenti a disposizione della ditta esecutrice per il completamento dell'opera sono di 452 giorni e quindi non può essere rispettata la data del 31/10/2012 fissata nella proroga concessa

Alla luce di tanto, si chiede che Codesti Spett.li Servizi valutino, con ogni cortese **urgenza**, di concedere **una proroga per il tempo strettamente necessario** a completare i lavori ammessi a finanziamento dei termini di giorni 452 **con decorrenza dal Vs nulla osta** al fine di consentire a questo Comune la ultimazione dei lavori di cui trattasi e quindi recuperare parte dei gioni in cui per motivi giudiziari è stato imposto il fermo dei lavori.

Tale richiesta anche al fine di evitare oltre che la mancata realizzazione di un opera di fonamentale importanza per il territorio ad alto rischio idrogeologico anche un grave danno erariale al Comune.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ing. Mauro MANCA)

